



Senato della Repubblica

Servizio Studi

Servizio delle Commissioni permanenti e speciali

## Nota di sintesi

N. 23 – luglio 2023

**A.S. 782 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012**

<b>Iniziativa</b>	Governativa
<b>Numero di articoli ddl di ratifica</b>	4
<b>Presentazione al Senato</b>	30 giugno 2023
<b>Data di assegnazione</b>	13 luglio 2023
<b>Commissione di merito</b>	3 <sup>a</sup> (Affari esteri e difesa)
<b>Pareri previsti</b>	1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali), 2 <sup>a</sup> (Giustizia), 5 <sup>a</sup> (Bilancio), 8 <sup>a</sup> (Ambiente, lavori pubblici), 9 <sup>a</sup> (Industria e agricoltura), 10 <sup>a</sup> (Sanità e lavoro)
<b>Oneri finanziari</b>	No

---

## Contenuto dell'Accordo

L'obiettivo dei due strumenti internazionali è incrementare gli sforzi per raggiungere gli obiettivi di **tutela a lungo termine della salute umana e dell'ambiente**, anche attraverso impegni nazionali rafforzati di riduzione delle emissioni. A tal fine essi estendono l'applicazione delle misure di **riduzione delle polveri sottili** (il particolato PM<sub>2,5</sub>) e danno priorità alle misure che contribuiscono a ridurre il *black carbon* (ossia il nero di carbonio o nerofumo, prodotto dalla combustione di prodotti petroliferi pesanti), elementi cancerogeni causa di gravi malattie cardiopolmonari. Le misure prevedono altresì riduzioni delle emissioni dei composti organici volatili (COV) derivanti da prodotti per uso domestico e di costruzione e introducono disposizioni per la raccolta e lo scambio di informazioni sulle concentrazioni nell'ambiente.

La Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, nota come "**Convenzione sull'Aria**", è una convenzione quadro finalizzata alla definizione di impegni precisi e verificabili per il controllo delle emissioni di inquinanti atmosferici e la protezione dell'ambiente e della salute. Firmato a Ginevra nel novembre 1979 e ratificato dall'Italia con legge n. 289 del 1982, il provvedimento costituisce il **primo trattato internazionale** legalmente vincolante sull'inquinamento atmosferico.

Alla Convenzione hanno fatto seguito **una serie di Protocolli attuativi**, che definiscono definiti impegni specifici per le diverse classi di inquinanti e fissano regole per il monitoraggio e la verifica della progressiva riduzione dell'inquinamento atmosferico.

Uno dei protocolli di maggiore rilevanza è quello sulla **riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico**, firmato a Göteborg nel novembre 1999 ed entrato in vigore nel maggio 2005. Esso ha l'obiettivo di monitorare e ridurre le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organici volatili (COV) causate dalle attività antropiche e suscettibili di avere effetti nocivi su salute, ecosistemi naturali, materiali e colture agrarie. Il testo prevede **limiti alle emissioni, differenziati** per singolo Paese nonché misure di controllo sulle fonti fisse e mobili, sui prodotti contenenti COV e sull'ammoniaca proveniente da attività agricole e di attività zootecniche.

Nel maggio 2012 è stato poi adottato un emendamento al Protocollo, entrato in vigore nell'ottobre 2019, finalizzato ad estendere l'applicazione delle misure di riduzione delle

---

emissioni ad alle polveri sottili (il materiale particolato PM<sub>2,5</sub>) e aggiornare gli allegati tecnici.

## **Articolato**

Il Protocollo è composto di 19 articoli e di nove allegati, mentre l'Emendamento è composto di 3 articoli e di un allegato

L'obiettivo del Protocollo (art. 2), è – come detto - controllare e ridurre le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e altre sostanze causate dalle attività umane antropiche e suscettibili di avere effetti nocivi sulla salute, gli ecosistemi e le colture agrarie. Tale inquinamento è conseguenza del **trasporto atmosferico anche transfrontaliero** e a lunga distanza degli inquinanti. L'obiettivo è di limitare le deposizioni o le concentrazioni atmosferiche al di sotto dei livelli critici descritti nell'allegato I. Si tratta pertanto di un Protocollo **basato sugli effetti**, che prevede quote di riduzione delle emissioni, differenziate per ogni singolo Paese, e basato sugli impatti degli inquinanti stessi.

Gli obblighi principali per le Parti contraenti (art.3) concernono i **tetti nazionali alle emissioni** annuali, i valori limite alle fonti di emissione (fisse e mobili), l'applicazione delle migliori tecniche disponibili alle fonti mobili e agli impianti nuovi ed esistenti, la riduzione delle emissioni dei composti organici volatili non inclusi negli allegati VI e VIII, l'applicazione di misure per il controllo delle emissioni di ammoniaca (allegato IX) e, ove ritenuto appropriato, delle migliori tecniche disponibili. Sono poi previsti tetti alle emissioni di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili ed ammoniaca, misure di controllo sulle fonti fisse e mobili, sui prodotti contenenti composti organici volatili (COV) e sull'ammoniaca proveniente da attività agricole.

L'articolo 4 impegna le Parti a favorire lo **scambio di informazioni**, tecnologie e tecniche allo scopo di ridurre le emissioni di biossido di zolfo (SO<sub>2</sub>), ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>), composti organici volatili (COV) e ammoniaca (NH<sub>3</sub>), nonché per il contenimento delle emissioni e per lo sviluppo di sistemi di trasporto poco inquinanti, la creazione di banche dati sulle migliori tecnologie disponibili (BAT) e il loro aggiornamento, la cooperazione e gli scambi diretti tra le industrie.

Ulteriori disposizioni riguardano:

---

- gli obblighi di **informazione al pubblico** (art. 5), comprensivi dei dati, tra l'altro, sulle emissioni, concentrazioni e deposizioni nazionali annuali di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili e ammoniaca; sui livelli dell'ozono a livello del suolo;

- l'adozione di strategie e **politiche nazionali** (art. 6) che facilitino l'attuazione degli obblighi previsti, mediante misure volte a promuovere il contenimento delle emissioni degli inquinanti in oggetto e lo sviluppo di tecnologie meno inquinanti;

- l'impegno a favorire ricerca e **cooperazione** (art.8) al fine di armonizzare i metodi per il calcolo e la valutazione degli effetti nocivi delle sostanze in oggetto, a perfezionare le banche dati e a quantificare i benefici all'ambiente e alla salute umana derivanti dalla riduzione delle emissioni;

- l'impegno a rivedere gli obblighi assunti nel Protocollo (artt. 9 e 10) alla luce dell'adeguatezza dei progressi effettuati e delle **nuove tecniche di abbattimento** delle emissioni.

L'**Emendamento** estende l'applicazione delle misure di riduzione delle emissioni e di controllo al particolato PM<sub>2,5</sub>; aggiorna gli allegati tecnici (inclusi gli obiettivi di riduzione delle emissioni) e dà priorità alle misure che riducono in maniera significativa il *black carbon* (BC).

Resta peraltro da precisare come l'**Italia**, nonostante non abbia ancora proceduto alla ratifica del Protocollo di Göteborg, può contare su una normativa rispettosa degli adempimenti individuati da quello strumento internazionale, per normativa sia interna che **europea**, ed in particolare dalla **direttiva 2016/2284** concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, recepita nel nostro Paese dal decreto legislativo n. 81 del 2018.

### **Contenuto del disegno di legge di ratifica**

Il disegno di legge si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di **autorizzazione alla ratifica** e di **ordine di esecuzione**.

---

L'articolo 3 contiene una **clausola di invarianza finanziaria**, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4, infine, prevede l'**entrata in vigore** della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

A cura di Federico Petrangeli e Gianluca Polverari